

Bruxelles, 20 maggio 2026  
(OR. en)

9520/26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2026/0132 (NLE)

---

---

**ECOFIN 642**  
**UEM 177**  
**FIN 721**  
**ECB**  
**EIB**

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 maggio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 258 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 258 final.

---

All.: COM(2026) 258 final



Bruxelles, 20.5.2026  
COM(2026) 258 final

2026/0132 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione di esecuzione, del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione  
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia**

{SWD(2026) 136 final}

Proposta di

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione di esecuzione, del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Polonia il 3 maggio 2022, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 17 giugno 2022 il Consiglio ha approvato tale valutazione mediante una decisione di esecuzione<sup>2</sup> ("decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022"). La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione dell'8 dicembre 2023<sup>3</sup>, del 16 luglio 2024<sup>4</sup>, del 20 giugno 2025<sup>5</sup> e del 12 dicembre 2025<sup>6</sup>.
- (2) L'11 marzo 2026 la Polonia ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Polonia ha presentato quindi un PRR modificato.

### ***Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241***

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Polonia a causa di circostanze oggettive riguardano 34 misure.
- (4) La Polonia ha spiegato che sei misure non sono più realizzabili a causa di ritardi impreveduti dovuti a condizioni meteorologiche invernali difficili, problemi di appalto, ritardi nei progetti o scarsità di domanda. Si tratta delle misure A1.4.1

---

<sup>1</sup> GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

<sup>2</sup> ST 9728/22 INIT; ST 9728/22 ADD 1.

<sup>3</sup> ST 15835/23 INIT; ST 15835/23 REV1; ST 15835/23 ADD 1.

<sup>4</sup> ST 11805/24 INIT; ST 11805/24 ADD 1.

<sup>5</sup> ST 9590/25 INIT; ST 9590/25 ADD 1.

<sup>6</sup> ST 15795/25 INIT; ST 15795/25 ADD 1; ST 15795/25 REV 1 (PL).

(Ammodernamento delle infrastrutture o delle attrezzature nel settore agricolo), B3.2.1 (Investimenti nella neutralizzazione del rischio e nel ripristino di siti onshore e offshore), B3.5.1 (Investimenti in progetti di edilizia abitativa), C2.2.1 (Tecnologie digitali nell'insegnamento), E3.1.1 (Strumento di sostegno a un'economia a basse emissioni di carbonio) e G1.1.2 (Sostenere l'espansione delle comunità energetiche). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) La Polonia ha spiegato che tre misure non sono più realizzabili a causa di difficoltà giuridiche non previste derivanti dalle procedure di appalto pubblico. Si tratta delle misure A1.3.1 (Attuazione della riforma della pianificazione territoriale), A4.6 (Aumentare la partecipazione al mercato del lavoro di determinati gruppi sviluppando l'assistenza a lungo termine) e G3.1.1 (Razionalizzazione del processo di autorizzazione per le fonti energetiche rinnovabili). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) La Polonia ha spiegato che due misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Si tratta delle misure E1.1 (Aumento dell'uso di trasporti rispettosi dell'ambiente) e E1.2.1 (Trasporti pubblici a emissioni zero nelle città (tram)). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto che siano modificate tali misure e che sia aggiunta la misura B4.1 (Riduzione della dipendenza dal carbone). La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (7) La Polonia ha spiegato che 21 misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure A1.1 (Riforma del quadro di bilancio), A2.6 (Riforma del sistema nazionale di servizi di monitoraggio, prodotti, strumenti analitici, servizi e infrastrutture di accompagnamento che utilizzano dati satellitari), A2.6.1 (Investimenti nel sistema nazionale di informazione satellitare (NSIS) e nei satelliti), A4.1.1 (Investimenti a sostegno della riforma delle istituzioni del mercato del lavoro), A4.3.1 (Investimenti in soggetti dell'economia sociale), B2.2.3 (Costruzione di infrastrutture di terminal offshore), B2.3 (Sostegno agli investimenti in parchi eolici offshore), C1.1.1 (Accesso alla rete a banda larga), C2.1.2 (Tecnologie digitali nell'istruzione scolastica — dispositivi portatili), C4.1.1 (Sostegno alla trasformazione digitale avanzata), D1.1.1 (Modernizzazione di centri di assistenza altamente specializzati e di altri prestatori di assistenza sanitaria), D4.1.1 (Aumentare la prestazione di assistenza a lungo termine mediante la modernizzazione di strutture mediche a livello distrettuale), E1.1.2 (Autobus e tram a zero e a basse emissioni), E2.1.1 (Linee ferroviarie), E2.1.2 (Materiale rotabile ferroviario per il trasporto passeggeri), E2.1.3 (Progetti intermodali), E2.2.1 (Investimenti nella sicurezza dei trasporti), E2.2.2 (Digitalizzazione dei trasporti), G1.2.3 (Reti di trasmissione e infrastrutture elettriche intelligenti), G1.3.2 (Trasporto collettivo a emissioni zero (autobus)) e G3.1.2 (Competenze per la transizione verde). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (8) In seguito alla riduzione del livello di attuazione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, la Polonia ha chiesto di utilizzare le risorse liberate da tale riduzione per innalzare il livello di attuazione di due misure. Si tratta delle

misure A2.7.1 (Investimenti — Fondo per la sicurezza e la difesa) e A6.1 (Contributo volontario al programma dell'UE per una connettività sicura (IRIS<sup>2</sup>)). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto di innalzare il livello di attuazione delle due misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

### ***Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi***

- (9) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dalla Polonia.

### ***Valutazione della Commissione***

- (10) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.
- (11) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Polonia non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), g), h), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

### ***Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità***

- (12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 40,05 % della dotazione totale del PRR modificato e al 68,17 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241.
- (13) Sebbene la Polonia non abbia presentato il proprio piano nazionale per l'energia e il clima entro il 30 giugno 2024, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>, il PRR modificato rimane coerente con le informazioni fornite nel dicembre 2019 nel piano nazionale per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030. La modifica del PRR modificato non incide in modo sostanziale sull'ambizione del piano stesso rispetto alla transizione climatica. Nonostante le modifiche, il PRR modificato continua a contribuire in modo significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici con interventi nella produzione e distribuzione di energia rinnovabile, nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione degli edifici e nei trasporti a zero emissioni.
- (14) Le misure del PRR modificato continuano a contribuire in modo significativo alla transizione verde. Il contributo del PRR modificato agli obiettivi climatici è diminuito dal 40,26 % al 40,05 % rispetto alla valutazione precedente.

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj>).

### ***Contributo alla transizione digitale***

- (15) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 21,30 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII di detto regolamento.
- (16) Le misure del PRR modificato continuano a contribuire in modo significativo alla transizione digitale. Il contributo del PRR modificato agli obiettivi digitali è cresciuto, passando dal 20,92 % al 21,30 %, rispetto alla valutazione precedente.

### ***Costi***

- (17) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (18) La Polonia ha fornito stime dei costi per tutti i tipi di misure previste dal suo PRR modificato che comportano un costo. Nel complesso, la metodologia e le ipotesi utilizzate per ottenere le stime dei costi sono chiare e comprensibili, molto spesso basate su precedenti progetti finanziati dai fondi della politica di coesione. In alcuni casi la metodologia e le ipotesi utilizzate per formulare le stime dei costi non sono illustrate nei particolari, il che impedisce una piena valutazione positiva delle stime. Per la maggior parte dei tipi di intervento la Polonia ha fornito una documentazione giustificativa dettagliata a sostegno delle stime dei costi. La Polonia ha fornito informazioni e garanzie sufficienti per assicurare che i costi del PRR modificato non sono coperti da altri finanziamenti dell'Unione. Infine i costi totali stimati del PRR modificato sono in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e sono commisurati all'impatto economico e sociale previsto a livello nazionale.

### ***Misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)***

- (19) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, la Polonia ha considerato prioritari i progetti ai quali è stato assegnato un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. La Polonia ha tuttavia ritenuto che nessun progetto a cui è stato assegnato un marchio di sovranità dovesse essere incluso nel PRR modificato, in quanto non vi era tempo sufficiente per completarlo entro la data di scadenza del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

### ***Valutazione positiva***

- (20) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

### ***Contributo finanziario***

- (21) I costi totali stimati del PRR modificato della Polonia ammontano a 54 718 157 234 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Polonia, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup> e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Polonia dovrebbe essere pari a 25 276 853 716 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione della Polonia rimane pertanto invariato.

### ***Prestiti***

- (22) Il sostegno pari a 29 441 303 518 EUR messo a disposizione della Polonia sotto forma di prestito rimane invariato.
- (23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022.
- (24) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1* *Approvazione della valutazione del PRR*

È approvata la valutazione del PRR modificato della Polonia sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

### *Articolo 2* *Modifiche*

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia è così modificata:

l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

---

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

*Articolo 3*  
*Destinatario*

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*